



Ministero delle attività produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO INCENTIVI ALLE IMPRESE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN “SERVICE” RELATIVA ALLA REGIONALIZZAZIONE DEI PATTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA DELIBERA CIPE N° 26 DEL 25 LUGLIO 2003.

TRA

Il Ministero delle attività produttive, di seguito detto Ministero, con sede in Roma, Via Molise, 2 - (Cod.Fisc. 80230390587), legalmente rappresentato dal Direttore generale della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, prof. Roberto PASCA di MAGLIANO

E

la Regione Siciliana, di seguito detta Regione, con sede in Palermo, Piazza Indipendenza – Palazzo d’Orleans, (Cod.Fisc. 80012000826), legalmente rappresentata dal Presidente On. Salvatore CUFFARO,

PREMESSO

- che la normativa dei patti territoriali, riconducibile alla disciplina della programmazione negoziata, si è delineata nel tempo sulla base di una successione di atti di normazione primaria e secondaria, fra cui i più rilevanti sono la legge n.662 del 23 dicembre 1996, la delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, ed il decreto del Ministero del tesoro del 4 agosto 1997, ma che tutto l’intero quadro normativo di riferimento per i patti territoriali, ivi comprese le circolari e le note esplicative ministeriali deve intendersi qui espressamente richiamato;
- che con delibera CIPE n.26 del 25 luglio 2003, è stato disciplinato il processo di regionalizzazione dei patti territoriali;
- che ogni Regione/Provincia autonoma assume la responsabilità del coordinamento e della programmazione dei Patti territoriali di propria competenza secondo le modalità indicate nella stessa delibera;

- che ciascuna Regione/Provincia autonoma, anziché assumere direttamente le funzioni di gestione subentrando al Ministero delle attività produttive, può optare affinché quest'ultimo continui ad esercitarle;
- che la stessa delibera, ove la Regione/Provincia autonoma opti per la gestione in “service” presso il Ministero, ha disposto che, a decorrere dalla data di sottoscrizione di apposita Convenzione da parte di ciascuna Regione/Provincia autonoma con il Ministero delle attività produttive, secondo lo schema generalizzato di cui all'allegato n.1 della stessa delibera, saranno regolati :
 - il mantenimento in capo al Ministero di tutti i rapporti giuridici in essere;
 - la durata e la facoltà di revoca della gestione in “service” da parte della Regione/Provincia autonoma;
 - le modalità di trasferimento delle informazioni relative alle attività svolte;
 - le modalità di acquisizione del parere vincolante della Regione/Provincia autonoma per l'autorizzazione alle rimodulazioni;
 - le modalità di trasferimento delle risorse di competenza regionale (60%) derivanti dal defianziamento e le modalità di definizione della destinazione di quelle di competenza del Ministero (40%), con fissazione di un termine dal verificarsi delle condizioni di defianziamento previste dalla delibera, a seguito di provvedimenti di revoca adottati ai sensi della normativa vigente in materia;
 - le modalità con cui il Ministero renderà disponibili le somme a valere sulle economie di cui all'articolo 61, comma 9, della legge finanziaria 2003 per la copertura finanziaria delle iniziative imprenditoriali degli undici Patti territoriali partecipanti al bando in scadenza il 31 maggio 2000 - le cui istruttorie sono state concluse entro il 28 febbraio 2001, ma che non sono stati ancora approvati;
 - l'impegno a trasmettere la relazione annuale al CIPE fornendone copia anche alla Regione/Provincia autonoma;
 - l'impegno da parte del Ministero a consentire, alla singola Regione/Provincia autonoma, l'accesso in rete al sistema di monitoraggio del Ministero stesso per l'acquisizione dei dati immessi da parte dei Soggetti responsabili dei Patti ricadenti nel territorio della Regione/Provincia autonoma;
- che ciascuna Regione/Provincia autonoma provvederà ad individuare gli eventuali regimi di aiuto che potranno essere finanziati con le risorse di cui al punto 4 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003;
- che in data 31 marzo 2003 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro sullo Sviluppo Locale di seguito detto APQ, tra il Ministero delle Economia e delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Siciliana;
- che con il citato APQ sono state individuate le risorse e le modalità per la realizzazione degli interventi infrastrutturali dei patti territoriali partecipanti al bando del 10 ottobre 1999, dei patti agricoli, nonché degli interventi infrastrutturali e delle iniziative imprenditoriali dei patti partecipanti al bando in scadenza il 31 maggio 2000, le cui istruttorie sono state concluse entro il 28 febbraio 2001, ma che non sono stati ancora approvati;
- che la Giunta di Governo della Regione Siciliana con deliberazione n. 359 del 21/11/2003 ha deciso il mantenimento da parte del Ministero delle Attività Produttive della gestione in “Service” dei Patti Territoriali;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione. La Regione dichiara di conoscere tutti gli atti normativi, regolamentari, circolari e comunicati di carattere generale emanati dalle amministrazioni pro tempore competenti quali individuati nell'allegato 1 della presente Convenzione e che costituisce parte integrante della stessa.

ART. 2
(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Ministero e la Regione in ordine all'affidamento delle funzioni di gestione in "service" al Ministero dei Patti territoriali della Regione così come individuati nella relazione accompagnatoria di cui all'allegato 2 della presente Convenzione e che costituisce parte integrante della stessa.

ART. 3
(Entrata in vigore e durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, ha durata di 12 mesi e si intende prorogata di anno in anno fino al completamento delle attività, salvo che la Regione non ne dia disdetta almeno tre mesi prima dello scadere del termine.

ART. 4
(Affidamento in "service" delle funzioni di gestione)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le funzioni di gestione dei Patti territoriali di cui all'allegato n.2, vengono affidate dalla Regione al Ministero che continua ad esercitarle in regime di "service".

2. La relazione accompagnatoria allegata alla presente Convenzione fornisce tutte le informazioni sullo stato delle procedure amministrative e contabili attivate e su quelle in corso di attuazione, nonché sulle problematiche specifiche relative ai Patti territoriali in essere, e individua, altresì, in una apposita scheda predisposta per ciascun Patto territoriale, i seguenti elementi:

- estremi di approvazione del Patto territoriale con dettaglio degli oneri a carico della finanza pubblica suddiviso per iniziative imprenditoriali e infrastrutture;
- indicazione del soggetto responsabile, del soggetto incaricato per l'istruttoria e per l'eventuale assistenza tecnica con dettaglio degli oneri e stato delle erogazioni;
- estremi di approvazione delle eventuali rimodulazioni di risorse con dettaglio della finanza di Patto ;
- risorse finanziarie disponibili per eventuali rimodulazioni;

- numero di iniziative avviate e, ove possibile, dati sullo stato di avanzamento fisico del Patto;
- stato delle erogazioni;
- eventuali contenziosi in essere.

ART. 5

(Regolamentazione dei rapporti giuridici)

1. A far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione restano in capo al Ministero tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in essere con i soggetti responsabili, la Cassa Depositi e Prestiti, i soggetti convenzionati per l'istruttoria e quelli incaricati per l'assistenza tecnica, con le imprese o enti beneficiari e con i terzi comunque interessati alla realizzazione delle iniziative agevolate.

ART. 6

(Riprogrammazione delle risorse)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 67 della legge n.448 del 28 dicembre 2001, in materia di programmazione negoziata in agricoltura, il Ministero si impegna ad effettuare le riprogrammazioni delle risorse della finanza di patto, sulla base dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003.

ART. 7

(Rimodulazione delle risorse)

1. Il Ministero si impegna, per ciascun patto, a rimodulare le risorse rese disponibili a seguito di rinunce, revoche ed economie nel rispetto dei criteri di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003;

2. Entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Soggetto responsabile, il Ministero trasmette la proposta di rimodulazione delle risorse alla Regione per l'acquisizione del parere vincolante.

ART. 8

(Definanziamento delle risorse)

1. Fatte salve le risorse derivanti dalle rinunce e revoche che concorrono al finanziamento degli interventi infrastrutturali dei Patti territoriali agricoli e Bando 10/10/99 nell'ambito dell'APQ, per i patti che non rispettino i requisiti di efficienza di cui all'art.2 lettere b1) e b2) della delibera CIPE n.26 del 25 luglio 2003, il Ministero adotta, entro 60 giorni dall'accertamento delle condizioni previste dalla delibera stessa, gli appositi provvedimenti di definanziamento per gli importi resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca disposti ai sensi della normativa vigente in materia e per i quali siano decorsi i termini per l'eventuale impugnativa, dandone comunicazione alla Regione;

2. Il Ministero si impegna a procedere analogamente per tutti gli importi che si renderanno disponibili .

ART. 9
(Trasferimento delle risorse)

1. Le risorse resesi disponibili a seguito dei definanziamenti di cui al precedente articolo saranno trasferite, in misura pari al 60%, dal Ministero alla Regione entro 60 giorni dalla loro disponibilità ovvero dal loro effettivo riversamento, qualora le stesse, insieme alla quota del 40% di competenza del Ministero, non concorrano al finanziamento delle iniziative imprenditoriali dei Patti territoriali istruiti e non decretati secondo quanto stabilito al successivo art. 10 punti 2 e 3 della presente Convenzione;

2. Le risorse assegnate con delibera CIPE n. 16/2003 al Fondo istituito presso il Ministero per il triennio 2003-2005, a valere sulle risorse di cui agli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, pari ad MEuro 24,48, quali risultano dalla tabella di cui all'allegato 2 della delibera CIPE n.26/2003, saranno trasferite entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità alla Regione che le utilizzerà secondo i propri atti di indirizzo e di programmazione, dandone opportuna comunicazione al Ministero.

ART. 10

(Copertura finanziaria delle infrastrutture dei patti di cui al punto 6 della delibera CIPE n. 26/2003)

1. La copertura finanziaria degli interventi infrastrutturali dei patti di cui al punto 6 della delibera CIPE n. 26/2003 è assicurato come segue:

a) gli interventi infrastrutturali ancora in essere, relativi ai Patti territoriali partecipanti al bando 10.10.99 e ai Patti agricoli di seguito indicati , l' onere complessivo pari a € 124.508.269,67 è assicurato come segue:

- € 104.841.384,25 dalla Regione con le risorse della delibera Cipe n.84/2000
- € 3.865.881,76 dalla Regione con le risorse della delibera Cipe n.138/2000
- € 6.198.830,92 con risorse derivanti da rinunce, revoche ed economie Patti agricoli
- € 6.283.171,39 con risorse derivanti da rinunce, revoche ed economie Patti bando 10.10.1999
- € 3.319.001,35 con risorse di EE.LL. sub-regionali

Patti territoriali bando 10/10/1999:

- 1 - Porto Empedocle
- 2 - Pantelleria e Isole del Mediterraneo
- 3 - Ragusa
- 4 - Sicilia Centro Meridionale
- 5 - Terre Sciane
- 6 - Trapani Nord
- 7 - Trapani Sud
- 8 - Valle del Torto e dei Feudi

Patti territoriali agricoli:

- 1 - Alcantara e Riviera Jonica
- 2 - Alto Belice Corleonese, Valle Del Torto
- 3 - Calatino Sud Simeto

- 4 - Delle Madonie
- 5 - Eoro-Vendicari
- 6 - Isole Eolie
- 7 - Messina Verde Mare
- 8 - Provincia Di Palermo
- 9 - Sette Terre - Sicilia Centro Meridionale
- 10- Terre Della Contea
- 11- Terre Sicane
- 12- Tindari Nebrodi
- 13- Vittoria

b) gli interventi infrastrutturali ancora in essere, relativi ai Patti territoriali di seguito indicati, partecipanti al bando in scadenza il 31 maggio 2000, le cui istruttorie sono state concluse entro il 28 febbraio 2001, per un onere massimo complessivo di €46.645.355,00 , sono assicurati dalla Regione con le risorse di cui delibera Cipe n.138/2000;

Patti territoriali bando 31/05/2000:

- 1 - Del Tirreno
- 2 - Valle del Belice
- 3 - Dell'Alcantara
- 4 - Del Comprensorio di Bagheria

2. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei meccanismi di erogazione delle risorse per la realizzazione dei suddetti interventi infrastrutturali , la Regione si impegna a trasferire al Ministero la quota di propria competenza quale risulta al punto 1 lettere *a)* e *b)* del presente articolo compatibilmente alle risorse finanziarie che saranno trasferite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito degli esiti dei monitoraggi semestrali dell'APQ Sviluppo Locale sottoscritto il 31/03/2003, di cui alla delibera CIPE n. 76/2002;

3. Il Ministero comunica alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno l'importo del fabbisogno pari alle erogazioni che prevede di effettuare nell'annualità, indicando la quota a carico della Regione per gli interventi nei quali concorrono anche altre risorse a carico di EE.LL. e/o Ministero stesso (revoche).

Per consentire l'immediato avvio degli interventi infrastrutturali dei Patti agricoli e del Bando 10/10/99, sarà effettuato dalla Regione un primo trasferimento di risorse pari al 10% delle somme a proprio carico . Il Ministero potrà richiedere nel corso della stessa annualità ulteriori occorrenze. Analogamente si procederà per i Patti di cui al punto 1 lettera *b)*, successivamente all'emanazione da parte del Ministero dei Decreti di approvazione dei Patti medesimi.

ART. 11

(Copertura finanziaria delle iniziative imprenditoriali dei patti di cui al punto 6 della delibera CIPE n. 26/2003)

La copertura finanziaria delle iniziative imprenditoriali dei patti territoriali di seguito indicati, partecipanti al bando in scadenza il 31 maggio 2000, le cui istruttorie sono state concluse entro il 28 febbraio 2001, per un onere massimo complessivo di €171.651.659,00 è assicurata come segue:

- 1 - Del Tirreno
- 2 - Valle del Belice
- 3 - Dell'Alcantara
- 4 - Del Comprensorio di Bagheria
- 5 - Delle Aci

- a. nella misura massima di €46.645.355,00 a valere sulle risorse della delibera CIPE n. 138/2000, con variazione delle finalizzazioni di spesa previste da tale delibera;
- b. nella misura massima di €125.006.304,00 a carico del Ministero a valere sulle economie di cui all'art. 61, comma 9, della legge finanziaria 2003, secondo la effettiva disponibilità.

Il Ministero è autorizzato a recuperare le risorse di cui alla lettera b. del punto precedente a valere sulle risorse che si renderanno disponibili dai definanziamenti dei Patti che non rispettino i requisiti di efficienza di cui alla lettera b) della delibera CIPE n. 26/2003

ART. 12 (Relazione annuale)

1. Il Ministero si impegna con la sottoscrizione della presente Convenzione a presentare al CIPE, fornendone copia anche alla Regione, entro il mese di gennaio di ciascun anno una relazione scritta sullo stato di realizzazione della regionalizzazione e dei definanziamenti di cui all'ART. 8, nonché sullo stato di avanzamento dei Patti, secondo lo schema di cui all'allegato n.2 alla presente Convenzione e che costituisce parte integrante della stessa.

2. La prima relazione annuale sullo stato di attuazione dei Patti territoriali al 31 dicembre 2004 conterrà i seguenti elementi:

- Numero delle iniziative decretate con dettaglio degli investimenti, agevolazioni ed occupazione prevista a regime;
- Erogazioni effettuate;
- Numero di iniziative attivate e, ove possibile, dati sullo stato di avanzamento fisico di tale attivazione;
- Occupazione attivata;
- Rinunce e revoche (numero e dimensione finanziaria).

ART. 13 (Accesso in rete al sistema di monitoraggio del Ministero)

1. Il Ministero si impegna con la sottoscrizione della presente Convenzione a consentire alla Regione l'accesso in rete al sistema di monitoraggio del Ministero per l'acquisizione dei dati immessi da parte dei soggetti responsabili dei Patti ricadenti nel territorio della stessa Regione di cui all'allegato n.1. Il Ministero si impegna a comunicare tempestivamente alla regione le coordinate e l'eventuale applicativo informatico per l'accesso al sistema di monitoraggio.

2. La Regione e il Ministero si impegnano a monitorare, congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e con il concorso delle parti economiche e sociali, il processo di attuazione della regionalizzazione dei Patti territoriali e dei criteri di selettività, valutandone assieme l'efficacia e gli eventuali correttivi. In particolare, la Regione e il Ministero si impegnano a collaborare, congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato di coordinamento previsto al punto 5 della delibera CIPE n.26/2003, alla predisposizione di una seconda relazione valutativa sull'efficacia complessiva dei Patti territoriali da presentare al CIPE entro la fine del 2004.

ART. 14
(Composizione amichevole delle controversie)

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Ministero e Regione dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione da demandare ad un apposito Comitato paritetico composto da quattro rappresentanti: due nominati dalla Regione e due nominati dal Ministero.
2. Il Comitato si pronuncerà nel merito della controversia entro trenta giorni dalla costituzione.

ART. 15
(Revoca della Convenzione)

1. La presente Convenzione può essere revocata dalla Regione previo preavviso di tre mesi. La comunicazione di revoca, dovrà essere inviata al Ministero e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione di subentro della Regione al Ministero in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere al momento in cui sarà esercitata la facoltà di revoca dell'affidamento della gestione in "service".

ART. 16
(Obbligatorietà della Convenzione)

1. La presente Convenzione vincola immediatamente il Ministero e la Regione e si intenderà automaticamente modificata o integrata a seguito di specifiche indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
2. La presente Convenzione è redatta in due originali, dei quali uno per il Ministero ed uno per la Regione.

Roma, 24 Febbraio 2004

Ministero delle attività produttive
Il Direttore Generale
(Roberto Pasca di Magliano)

Regione Siciliana
Il Presidente
On.le Salvatore Cuffaro